

## **SCHEMA TECNICA: contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive ex art. 1 D.L. n. 137/2020**

### **RISORSE DISPONIBILI**

2.458 milioni di euro per il 2020 (limite di spesa)<sup>1</sup>.

### **BENEFICIARI**

La misura è finalizzata all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle partite IVA che, alla data del 25 ottobre 2020, svolgono come attività prevalente quelle riportate nell'Allegato 1 del provvedimento. Con riferimento al settore rappresentato si segnala:

<b>561011</b>	Ristorazione con somministrazione
<b>561030</b>	Gelaterie e pasticcerie
<b>561050</b>	Ristorazione su treni e navi
<b>562100</b>	Catering per eventi, banqueting
<b>563000</b>	Bar e altri esercizi simili senza cucina
<b>920009</b>	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
<b>932910</b>	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
<b>932930</b>	Sale giochi e biliardi
<b>932990</b>	Altre attività di intrattenimento e divertimento

### **REQUISITI**

Il contributo spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito sopra indicato.

A differenza dell'art. 25 del Rilancio, per accedere al contributo non è previsto il limite di fatturato di 5 milioni di euro.

<sup>1</sup> È previsto un limite di spesa aggiuntivo (pari a 50 milioni di euro) da utilizzare nel caso in cui la platea dei beneficiari venga estesa con uno o più decreti del MISE, di concerto con il MEF (cfr. art. 1, comma 2, D.L. "Ristori")

## **ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

### **I) Soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del c.d. "Rilancio"**

In questi casi l'entità del contributo sarà calcolata applicando un determinato coefficiente alla misura della somma già corrisposta in precedenza, secondo lo schema che segue:

<b>400%</b>	<b>932910</b> Discoteche, sale da ballo night-club e simili
	<b>561011</b> Ristorazione con somministrazione
	<b>561050</b> Ristorazione su treni e navi
	<b>562100</b> Catering per eventi, banqueting
<b>200%</b>	<b>920009</b> Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (anche sale bingo)
	<b>932930</b> Sale giochi e biliardi
	<b>932990</b> Altre attività di intrattenimento e divertimento
<b>150%</b>	<b>561030</b> Gelaterie e pasticcerie
	<b>563000</b> Bar e altri esercizi simili senza cucina

Nel caso in cui il soggetto abbia ricevuto il contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), il coefficiente di cui sopra andrà comunque applicato sull'importo ricevuto.

### **II) Soggetti che non abbiano ricevuto il predetto contributo**

Nel caso in cui l'impresa non abbia presentato istanza per il contributo previsto dal c.d. "Rilancio", la misura del contributo è determinata applicando i coefficienti di cui alla tabella sopra riportata al valore calcolato sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell'art. 25 del D.L. "Rilancio". In altri termini, occorrerà applicare una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente<sup>2</sup>.

Il valore risultante da questo calcolo<sup>3</sup>, sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di riferimento (400%, 200% o 150%) evidenziato nella tabella sopra riportata.

L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore a 150.000 euro.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. "Ristori", la predetta percentuale si applica quindi anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

<sup>3</sup> È previsto, in ogni caso, un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che andrà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di appartenenza. Tale operazione dovrà applicarsi, ad esempio, per le partite IVA attivate a partire dal 1° gennaio 2019, per le quali, come già rilevato, non è previsto il requisito della perdita di fatturato di almeno un terzo nel mese di aprile 2020.

**PROCEDURA E  
MODALITA' DI  
TRASFERIMENTO  
RISORSE**

**I) Soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. "Rilancio"**

Il nuovo contributo sarà corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

**II) Soggetti che non abbiano ricevuto il predetto contributo**

Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il [Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Tuttavia, è bene precisare che la norma prevede che sarà emanato un ulteriore Provvedimento da parte dell'Agenzia, con il quale saranno definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della misura in parola (è verosimile che il nuovo modulo dell'istanza possa essere simile a [quello previsto per il contributo ex art. 25 del D.L. "Rilancio"](#)).

E' bene segnalare che la disposizione verrà applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

**CONTROLLI  
E SANZIONI**

Qualora, a seguito delle attività di controllo, il contributo risulti in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupererà l'importo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo). A seconda dei casi può, altresì, trovare applicazione l'art. 316 - *ter* del codice penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato).